

### 3. LA CREMAZIONE NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DEL 1917

© Copyright Zbigniew Suchecki, Roma 2002, [suchecki@suchecki.net](mailto:suchecki@suchecki.net)

Nel diritto canonico poco a poco matura una nuova mentalità sistematica e scientifica, nello studio dei testi e nella prassi sul tema qui in analisi. Alle antiche collezioni si aggiungono via via nuove disposizioni di papi, re, concili, dicasteri della Curia Romana. Il sec. XIX è un periodo ricco di grandi acquisizioni per il diritto canonico, con una revisione legislativa e scientifica per la Chiesa latina; è nota la emanazione del *Codex Iuris Canonici 1917*. Si tratta di un corpo di leggi del tutto organico, universale ed esclusivo.

#### 3.1. Riprovazione della cremazione

Le norme, stabilite nei decreti<sup>1</sup> e nelle risposte<sup>2</sup> a proposito della cremazione dei cadaveri, rimasero in vigore fino alla promulgazione di questo codice che stiamo esaminando. Quasi nella stessa precedente forma il legislatore riporta tali documenti ed ulteriormente fa ad essi un esplicito richiamo. Ora, il problema centrale dell'insegnamento della Chiesa in questa materia è espresso nei seguenti canoni: 1203, §§ 1–2; c. 1240, § 1, n. 5.

Il titolo XII *De sepultura ecclesiastica: della sepoltura ecclesiastica* del CIC 1917, collocato nel libro terzo *De Rebus* cioè delle Cose, pone come obbligo grave trasmesso dalla Chiesa e riconfermato nel diritto, quello di seppellire i cadaveri<sup>3</sup> e contemporaneamente riprova la loro cremazione: «Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorum crematione»: I corpi dei fedeli defunti devono essere seppelliti, ed è riprovata la cremazione di essi (c. 1203, § 1)<sup>4</sup>.

In ossequio alla legge naturale, la Chiesa ha sempre ammesso la forma tradizionale dell'inumazione dei cadaveri che, in sede di principio, ritiene sia un dovere verso il defunto<sup>5</sup>. Come in passato, nei documenti ufficiali la Chiesa indicava in modo speciale l'inumazione dei cadaveri e ne vietava esplicitamente la cremazione,<sup>6</sup> quale distruzione violenta del cadavere tramite il fuoco; così, nel primo canone del CIC 1917, che parla di sepoltura ecclesiastica, essa riprova ancora espressamente la cremazione<sup>7</sup>.

Data la forte opposizione della Chiesa alla cremazione, come reazione ai movimenti che la propagavano per le ragioni contrarie alla fede cristiana, manifestando così di negare i dogmi della risurrezione e dell'immortalità dell'anima, le persone che, tramite contratto, testamento o qualunque atto, avevano espresso la propria volontà di essere cremate dopo la morte incorrevano in una norma che ignorava qualsiasi atto del genere: «si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur,

---

1 S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS, 19 (1886) p. 46; S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892–93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896–97) p. 642.

2 S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

3 M. CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, cit., vol. 2, pp. 35-36.

4 «fidelium corpora humani /.../ detestabilem abusum humana corpora cremandi», S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad cadaverum cremationes*, (die 19 maii 1886), in ASS 19 (1886) p. 46.

5 S.A. MORAN, *La Sepultura Eclesiástica*, in *Comentarios al Código de Derecho Canónico: con el texto latino y castellano*, Madrid 1963, vol. 2, n. 636, pp. 797-798.

6 Xaw. WERNZ, P. VIDAL, *Sacramenta-Sacramentalia-Cultus divinus Coemeteria et Sepultura ecclesiastica*, in *Jus Canonicum ad Codicis Normam Exactum*, Romae 1934, vol. 1, pp. 685-691.

7 «De defunctis humanis. His verbis praecipitur ut corpora fidelium sive terrae pie committantur, sive in loculis seu columbariis (non tamen combusta) reponantur.

In adiunctis tamen extraordinariis, v. g. in luc pestifera, post stragem bellicam, crematio non prohibetur. Lex enim mere ecclesiastica fideles cum tanto incommodo obligare non intendit, praesertim cum crematio in hisce adiunctis intentionem impiam non redoleat, quae una et praecipuis motivis damnationum fuit. Durante tamen bello 1914-1918, omnino non est adhibita et sensui militum repugnare dicebatur», A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Iuris Canonici*, Romae-Brugis-Bruxellis 1924, n. 511, pp. 299-300.

illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur»: Se uno in qualsivoglia modo avrà ordinato che il suo corpo sia cremato è illecito eseguire questa volontà; che se sarà apposta al contratto, al testamento o a qualunque altro atto, si abbia come non posta (c. 1203, § 2)<sup>8</sup>.

Questa disciplina così severa contro la cremazione è stata presentata in punti molto chiari. I decreti di condanna da parte del S. Ufficio, emanati in seguito al diffondersi delle Società di Cremazione sostenute ed appoggiate da varie società massoniche<sup>9</sup>, restano in pieno vigore assieme alle disposizioni del Codice, che indicano in quei casi ove la cremazione è voluta e intesa da persone o ambienti come espressione simbolica antireligiosa e concreta, specialmente a conferma della non esistenza dell'aldilà, con la negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione dei corpi, come professione esplicita di materialismo, come significato di estrema ostilità alla fede cristiana, e quindi quale assoluto rifiuto di ogni forma di conforto religioso e di suffragio<sup>10</sup>.

Alla luce di questo divieto perde forza ogni contratto, testamento o altro atto con cui una persona ordina che il proprio corpo venga cremato. Così facendo si viola la volontà del defunto, rendendola e nello stesso tempo considerandola illecita: «illicitum est hanc exsequi voluntatem». E perfino l'esecuzione della volontà del defunto è interpretata e trattata come inesistente<sup>11</sup>: «tanquam non adiecta habeatur».

Il 16 gennaio 1920, la S.C. del S. Ufficio risponde ai «*Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*»<sup>12</sup> domande presentate in modo esauriente e suddivise in cinque punti dall'Arcivescovo di Praga. Nella breve risposta, la Congregazione fa un esplicito riferimento ai decreti del 15 dicembre 1886<sup>13</sup> e del 27 luglio 1892<sup>14</sup>.

### 3.2. Privazione della sepoltura ecclesiastica

L'essenza della legislazione e il suo ruolo nella vita della Chiesa e nell'esplicazione della sua

---

8 «Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, illicitum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur» (c. 1203 § 2);

S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892–93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896–97) p. 642: «At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decr. f. IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani, Tit. *Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam*».

9 CH.A. KERIN, *The privation of Christian burial; an historical synopsis and commentary*, cit., p. 75.

10 «A lege servanda excusantur et censuras non incurrunt officiales publici qui vi muneris iubent cremationem defuncti, qui eam elegerit, executioni mandari; neque opifices qui ex quadam necessitate operas suas cremandis corporibus locant» A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, Romae–Brugis–Bruxellis 1924, vol. 1, n. 511, p. 300.

11 «In responso 3 aug. 1897 S. Officium declaravit membra recisa fidelium, nisi obstarent graves difficultates, in parvo terre spatio benedicto esse sepelienda; licere tamen, prudenti dissimulatione, obedire medicis qui combustionem iusserint», in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, Romae 1933, vol. 2, n. 1975.

12 «Semejante reprobación se contiene ahora en el can. 1203; donde además se dice que si alguien dispusiese la cremación de su cadáver, no es lícito ejecutar este mandado; y si esta condición se pusiese en algún contrato, testamento o cualquier otro acto, se tenga pro no puesta», E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928), pp. 706-713.

13 S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. *Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. *Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen*, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191–193.

14 S.C.S.R.U. Inquisitionis, decr. *Quoad corporum cremationem*, (die 15 dec. 1886), in ASS, 25 (1892-93) p. 63; S.C.S. Off., decr. *Quoad cremationem aliena voluntate peractam*, (die 15 dec. 1886), in ASS 29 (1896–97) p. 642. S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

15 S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (die 27 iul. 1892), in Denz-Schön., nn. 3276-3279.

potestà mostrano che il diritto vi adempie una funzione strumentale. Infatti, la sua principale finalità, all'interno della Chiesa, pur tenendo conto dello sviluppo e dei cambiamenti sociali, evidenzia anzitutto la caratteristica della coercibilità di norme, che devono essere accompagnate da sanzioni. Perciò, relativamente al tema qui in studio, l'ordinamento giuridico della Chiesa prevede in primo luogo l'applicazione di una sanzione, che consiste nella privazione della sepoltura ecclesiastica, quando questa punizione appaia come assolutamente necessaria per la vita di una società che si oppone alla inumazione<sup>15</sup>.

Tenendo presente che il fine soprannaturale del diritto canonico deve coincidere con quello del diritto penale canonico, e che nell'ambito della Chiesa anche le leggi e i precetti penali devono tendere prima di tutto alla salute delle anime, le pene canoniche dovrebbero essere applicate solo quando si constati e si preveda che gli altri mezzi più propriamente pastorali, o anche giuridici, siano insufficienti ad assicurare la riparazione dello scandalo, l'emendamento del reo, e, se si vuole, anche il ristabilimento della giustizia violata, e che questi fini si possano più facilmente conseguire mediante l'esercizio del potere punitivo.

Per quel che riguarda l'esclusione dalla sepoltura ecclesiastica è necessario considerare soprattutto due canoni (c. 1240 § 1, nn. 1; 5; c. 2339) che contengono le disposizioni del CIC 1917. Nel lib. III – *De rebus*, al cap. III: «*De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda*», si tratta di coloro cui va concessa o negata la sepoltura ecclesiastica. E il c. 1240 § 1 stabilisce: «Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederit poenitentiae signa»: Sono privati della sepoltura ecclesiastica, se prima della morte non avranno dato segno di conversione; ossia, n. 5 «*Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi*»: chi avesse comandato che il suo corpo venisse cremato.

Alle persone che trasgrediscono la gravissima proibizione ecclesiastica, facendo cremare il proprio cadavere, non si deve concedere la sepoltura ecclesiastica. Ora, poiché da alcune parti si è voluto vedere in questo canone un rifiuto della sepoltura religiosa a chi ha comandato che il suo corpo venga cremato<sup>16</sup>, va notato che la privazione della sepoltura si applica secondo la risposta emanata dalla Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice, il 10 novembre 1925: X. – *De sepultura ecclesiastica*:

«D.– An, vi canonis (1240 § 1, 5) ecclesiastica sepultura priventur qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normam canonis (1203, § 2) non sequatur.

R. – Affermative»<sup>17</sup>.

La Pontificia Commissione «*Ad Codicis Canones Authentice Interpretandos*», in risposta ai dubbi presentati, sottolinea che si devono privare della sepoltura ecclesiastica coloro che hanno disposto la cremazione del proprio cadavere, anche se poi di fatto, per volontà altrui, il cadavere non fosse cremato, tenendo presente che il c. 1203, § 2 dichiara cosa illecita eseguire la volontà di chi avesse stabilito la cremazione.

Nella risposta del 23 febbraio 1926, *De crematione cadaverum*, la S.C. del S. Officio invitava il vescovo di Linz, Johannes Maria, quattro mesi prima dell'emanazione dell'istruzione riguardante la cremazione, a vigilare nei confronti di tale pratica<sup>18</sup>.

---

15 E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 17 (1928) pp. 706-713.

16 T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66.

17 Pontificia Commissio ad Canones Authentice Interpretandos, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925), n. X, in AAS 17 (1925) p. 583.

18 S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in Xav. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katcholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193.